

Bruxelles, 1° aprile 2020
(OR. en)

7115/20

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0046(NLE)**

MAR 44

PROPOSTA

| | |
|---------------|--|
| Origine: | Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea |
| Data: | 1° aprile 2020 |
| Destinatario: | Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea |

| | |
|----------------|---------------------|
| n. doc. Comm.: | COM(2020) 117 final |
|----------------|---------------------|

| | |
|----------|--|
| Oggetto: | Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato per il controllo da parte dello Stato di approdo del memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo |
|----------|--|

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2020) 117 final.

All.: COM(2020) 117 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 31.3.2020
COM(2020) 117 final

2020/0046 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato
per il controllo da parte dello Stato di approdo del memorandum d'intesa di Parigi
relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo**

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato per il controllo da parte dello Stato di approdo del memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo in riferimento alla prevista adozione delle decisioni necessarie per il corretto funzionamento del regime dell'UE in materia di controllo da parte dello Stato di approdo stabilito dalla direttiva 2009/16/CE¹.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Il memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo

Il memorandum d'intesa di Parigi (MOU di Parigi) stabilisce un regime internazionale di ispezione per le navi straniere in altri porti nazionali da parte di funzionari addetti al controllo da parte dello Stato di approdo al fine di verificare che le competenze del comandante, degli ufficiali e dell'equipaggio nonché le condizioni della nave e delle sue attrezzature soddisfino i requisiti stabiliti dalle convenzioni internazionali e che l'equipaggio e le condizioni di utilizzo della nave siano conformi al diritto internazionale applicabile. Il MOU di Parigi è stato firmato il 26 gennaio 1982.

La direttiva 2009/16/CE (modificata) comprende le procedure e gli strumenti del MOU di Parigi. Tutti gli Stati membri dell'UE dotati di porti marittimi² nonché il Canada, la Russia, l'Islanda e la Norvegia sono membri del MOU di Parigi. L'Unione europea non è un membro del MOU di Parigi.

2.2. L'atto previsto del comitato per il controllo da parte dello Stato di approdo del MOU di Parigi

Affinché il controllo delle navi da parte dello stato di approdo funzioni nell'Unione, è necessario adottare ogni anno una serie di decisioni nel contesto del MOU di Parigi. Tali decisioni sono adottate per consenso nel corso della riunione del comitato per il controllo da parte dello Stato di approdo ("PSCC") che si svolge ogni anno a maggio. Ai sensi della direttiva 2009/16/CE, le decisioni adottate dall'organismo competente del MOU di Parigi diventano vincolanti per gli Stati membri dell'Unione.

3. POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

¹ Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57).

² Il Belgio, la Danimarca, la Finlandia, la Francia, la Germania, la Grecia, l'Irlanda, l'Italia, i Paesi Bassi, il Portogallo, il Regno Unito e la Spagna hanno aderito al memorandum il 26 gennaio 1982. La Bulgaria ha aderito al memorandum il 10 maggio 2007. La Croazia ha aderito al memorandum l'8 novembre 1996. Cipro ha aderito al memorandum il 12 maggio 2006. L'Estonia ha aderito al memorandum il 12 maggio 2005. La Lettonia ha aderito al memorandum il 12 maggio 2005. La Lituania ha aderito al memorandum il 12 maggio 2006. Malta ha aderito al memorandum il 12 maggio 2006. La Polonia ha aderito al memorandum il 27 novembre 1991. La Romania ha aderito al memorandum il 10 maggio 2007. La Slovenia ha aderito al memorandum il 15 maggio 2003.

A norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la posizione da assumere a nome dell'Unione nell'ambito di organizzazioni internazionali quali il MOU di Parigi, se tali organizzazioni devono adottare atti che hanno effetti giuridici, deve essere adottata con decisione del Consiglio su proposta della Commissione.

Nel 2016 la decisione (UE) 2016/381 del Consiglio³ ha stabilito la posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito del PSCC per il periodo 2016-2019. La decisione del Consiglio è stata stabilita secondo un approccio a due livelli. La decisione propriamente detta ha stabilito su base pluriennale i principi guida e gli orientamenti della posizione dell'Unione. Tale posizione è stata successivamente adeguata per ciascuna riunione del PSCC mediante documenti informali della Commissione discussi in sede di gruppo "Trasporti marittimi" del Consiglio. La presente proposta è intesa a definire la posizione dell'Unione nell'ambito del PSCC per il periodo 2020-2024.

L'approccio previsto dalla presente proposta tiene conto delle caratteristiche del processo decisionale del MOU di Parigi: in base alle regole interne di quest'ultimo, i membri e le task force incaricate dell'elaborazione di orientamenti e istruzioni devono presentare tutti i documenti per la riunione del PSCC entro sei settimane dall'inizio della stessa. È solo a questo punto che tutti i documenti sono disponibili e la Commissione può iniziare la sua analisi al fine di elaborare una proposta per una posizione coordinata dell'Unione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE, che deve quindi essere adottata dal Consiglio. Dato il breve tempo disponibile per tale analisi, per la preparazione della proposta della Commissione e per la sua adozione da parte del Consiglio, la procedura per definire di anno in anno la posizione dell'Unione è riportata nell'allegato II.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

L'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE si applica indipendentemente dal fatto che l'Unione sia membro dell'organo o parte dell'accordo⁴.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono*

³ Decisione (UE) 2016/381 del Consiglio, del 14 marzo 2016, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito del comitato per il controllo da parte dello Stato di approdo del memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo (GU L 72 del 17.3.2016, pag. 53).

⁴ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punto 64.

*tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*⁵.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il MOU di Parigi è un organo istituito da un accordo.

L'atto che il MOU di Parigi è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto unionale, in particolare della direttiva 2009/16/CE relativa al controllo da parte dello Stato di approdo, perché il PSCC del MOU di Parigi è responsabile dell'adozione di una serie di decisioni che devono essere prese ogni anno affinché la direttiva funzioni correttamente.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo. La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano i trasporti. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 100, paragrafo 2.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

⁵ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato per il controllo da parte dello Stato di approdo del memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il memorandum d'intesa relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo ("MOU di Parigi") è stato firmato a Parigi il 26 gennaio 1982 ed è entrato in vigore il 1° luglio 1982. A norma della sezione 8.1 del MOU di Parigi, qualsiasi autorità marittima può proporre modifiche del memorandum. Inoltre, a norma della sezione 7.1 del MOU di Parigi, il comitato per il controllo da parte dello Stato di approdo ("PSCC") è costituito da un rappresentante di ciascuna delle autorità marittime e della Commissione e possiede le competenze di cui alla sezione 7.3 del medesimo. È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel PSCC, poiché le decisioni adottate dall'organo competente del MOU di Parigi sono tali da incidere sul quadro giuridico unionale, in particolare sulla direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶.
- (2) La direttiva 2009/16/CE definisce il regime giuridico unionale relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo, riformulando e consolidando la precedente normativa dell'Unione in questo ambito, in vigore dal 1995. Il regime giuridico dell'Unione si basa sulla struttura preesistente del memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo, un'organizzazione internazionale istituita nel 1982. Per quanto riguarda gli Stati membri, la direttiva 2009/16/CE introduce efficacemente le procedure, gli strumenti e le attività del MOU di Parigi nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione.
- (3) Il PSCC del MOU di Parigi si riunisce ogni anno e durante le sue riunioni adotta decisioni su una serie di punti all'ordine del giorno necessari per il funzionamento della direttiva 2009/16/CE.
- (4) In base alle regole interne del MOU di Parigi, i membri e le task force incaricate dell'elaborazione di orientamenti e istruzioni devono presentare tutti i documenti per la riunione del PSCC entro sei settimane dall'inizio della stessa. È solo a questo punto che tutti i documenti sono disponibili e la Commissione può iniziare la sua analisi al fine di elaborare una proposta per una posizione coordinata dell'Unione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE. Dato il breve tempo disponibile per tale

⁶ Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57).

analisi e per l'adozione di una proposta, è necessario stabilire i principi guida e gli orientamenti della posizione dell'Unione su base pluriennale, insieme al quadro per definire di anno in anno la posizione dell'Unione.

- (5) La presente decisione si riferisce al periodo 2020-2024.
- (6) La posizione dell'Unione dovrà essere espressa congiuntamente dagli Stati membri dell'Unione le cui autorità marittime sono membri del PSCC del MOU di Parigi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nella riunione annuale del comitato per il controllo da parte dello Stato di approdo ("PSCC") del memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo ("MOU di Parigi") è stabilita nell'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

La procedura per definire di anno in anno la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nelle riunioni annuali del PSCC del MOU di Parigi è stabilita nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

La posizione di cui all'articolo 1 è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio, su proposta della Commissione, al più tardi per la riunione annuale del PSCC del MOU di Parigi del 2024.

Articolo 4

Gli Stati membri dell'Unione che sono membri del PSCC del MOU di Parigi esprimono congiuntamente la posizione di cui all'articolo 1.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*